



COMUNE DI BALANGERO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 47/45 DEL 25/06/2026

OGGETTO:

ORDINANZA N. 35/33 DEL 28.04.2026 DI DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' NELL'AREA PARCHEGGIO ADIACENTE ALLA BIBLIOTECA SITUATA IN VIA I MAGGIO N. 8 CON L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA VEICOLARE DALLE ORE 00,00 DEL GIORNO 11 MAGGIO 2026 ALLE ORE 24,00 DELL GIORNO 10 LUGLIO 2026 PER AREA DEPOSITO MATERIALI - PROROGA DEI TERMINI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Vista la richiesta, ns. prot. 4658 del 27 aprile 2026, presentata da parte della ditta Sirti Telco Infrastructures SpA con sede in via Cottolengo n. 19/d – MAPPANO (TO), di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico temporanea nell'area di sosta e parcheggio adiacente alla biblioteca comunale sita in via I Maggio n.8, per area deposito materiale durante l'attività di posa di nuovi impianti di telecomunicazione per conto FiberCop Spa, dalle ore 0,00 del 11 maggio alle ore 24,00 del 10 luglio 2026;

Considerato che il tratto di strada interessato dai lavori è strada comunale;

Tenuto conto che per la complessità dell'intervento non è possibile provvedere a diversa regolamentazione della viabilità;

Richiamata l'ordinanza n. 35/33 del 28.04.2026 con la quale si è disposto:

l'istituzione, dalle ore 00,00 del giorno 11 maggio 2026 alle ore 24,00 del giorno 10 luglio 2026 e per il solo tempo necessario, nell'area di sosta e parcheggio adiacente alla biblioteca comunale sita in via I Maggio n.8 del divieto di sosta e parcheggio veicolare per l'esecuzione dei lavori in epigrafe;

Considerato che:

– La ditta esecutrice dei lavori ha richiesto una proroga dell'ordinanza emessa in quanto non è possibile espletare i lavori nel giorno prefissato;

Ritenuto pertanto necessario emettere il presente provvedimento, per la disciplina della circolazione stradale al fine di favorire il regolare svolgimento dei lavori senza intralci né pericoli, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico;

Visti gli artt. 6 e 7 del vigente Codice della Strada D.lgs. 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.ii., nonché le norme contenute nel Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e ss.mm.ii.);

Visto l'art. 6 della Legge 127/97 e l'art. 2 legge 191/98 sulle competenze dei dirigenti in merito all'emanazione degli atti amministrativi delle pubbliche amministrazioni;

Sentita a riguardo l'Amministrazione Comunale di Balangero;

Visto il D. L.vo n. 267/2000; Visto lo Statuto C. le;

ORDINA

la proroga dei termini dell'ordinanza n. 35/33 del 28.04.2026 **fino alle ore 24,00 del 31.07.2026** salvo ulteriori estensioni o riduzioni dettate dall'evoluzione dei lavori nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Le aree interessate sono le seguenti: parcheggi fronti stanti la centrale telefonica e area con fondo in calcestruzzo ubicata all'ingresso carraio al bocciodromo ma al di fuori della sede viabile delimitata da un solo lato con recinzione metallica;
- che venga regolato il transito dai mezzi non addetti ai lavori nelle aree e per i tempi interessati dai lavori medesimi, per consentirne la realizzazione in sicurezza;
- che siano adottate tutte le misure idonee a garantire la sicurezza degli utenti deboli della strada quali pedoni, ciclisti, per i quali va data indicazione di passaggio obbligatorio alternativo;
- che sia costantemente garantito il transito ai mezzi di soccorso e di polizia in servizio urgente e d'istituto;
- che sia apposta apposita segnaletica stradale di modificazione viabilità agli utenti sin dalle intersezioni precedenti i tratti di strada interessati dai lavori;
- spetta all'impresa esecutrice dei lavori rendere edotta l'utenza della strada con idonea segnaletica da apporsi almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, da mantenersi in efficienza sino al loro termine in conformità a quanto previsto dal C.d.S. e suo Regolamento di Esecuzione nonché dal D.M. Ministero Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/02;
- che il ripristino definitivo della pavimentazione stradale, qualora essa venisse danneggiata, venga eseguito a perfetta regola d'arte, senza cedimenti di sorta, secondo i tempi e le modalità che verranno impartite dal Comune di Balangero;
- che qualora i lavori non vengano completati entro il periodo di validità della presente ordinanza, l'impresa Sirti Telco Infrastructures SpA provveda a formulare nuova istanza di regolamentazione della viabilità al Comune di Balangero per le valutazioni di competenza;

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà nei termini previsti dalle vigenti norme in materia;

INFORMA

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso, nel termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione:

- al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
- in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento di applicazione e di esecuzione, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Il locale Servizio di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza sull'esatta osservanza della presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e notificata al soggetto richiedente.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa alla Polizia Municipale ed alla locale Stazione dei Carabinieri di Mathi per la vigilanza sull'esatta osservanza di quanto in essa contenuto.

fp

Visto – il Settore Tecnico
Bellino Geom. Gianfranco

**Il Responsabile del
Servizio di Polizia Municipale
ROMEO dott. Franco**
Firmato digitalmente